

**R.G.E.I. 45/2021**



**Tribunale Ordinario di Ragusa**  
**Settore Esecuzioni Immobiliari**  
**ORDINANZA**

Il g.e., dott. Antonio Pianoforte,

nel procedimento iscritto al numero di r.g.e.i. **45/2021**,

vista l'istanza;

considerato che il debitore esecutato ha depositato ricorso *ex art. 40 c.c.i.i.* con riserva di concordato *ex art. 44 c.c.i.i.* chiedendo, nel corpo dell'atto, "*le misure protettive del patrimonio, finalizzate a sospendere immediatamente la prosecuzione delle procedure esecutive in atto e ad impedirne di nuove, al fine di proteggere il patrimonio aziendale*", indicando, tra le varie procedure, quella *sub 45/2021*;

considerato che la domanda è stata pubblicata nel registro delle imprese;

visto il provvedimento del collegio del 23/9/2024;

visto l'art. 54, co. 2, c.c.i.i.

p.q.m.

dichiara l'improseguibilità temporanea della presente procedura esecutiva.

Sospende le attività di vendita.

Dispone la restituzione delle offerte e delle cauzioni eventualmente già incamerate.

Fissa l'udienza del 29/10/2024 per verificare la conferma o meno delle misure protettive.

Sostituisce la predetta udienza con il deposito di note scritte.

Assegna alle parti termine perentorio fino alle ore 9.00 di tale giorno per il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole "*istanze e conclusioni*" e documenti strettamente pertinenti, in relazione agli adempimenti processuali previsti.

Invita comunque le parti a depositare le proprie note almeno cinque giorni prima della scadenza fissata, per ragioni organizzative connesse all'acquisizione telematica degli atti inviati dalle parti.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito, anche al professionista delegato.

Ragusa, 24/09/2024.

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte